

Publicato il 20/12/2021

N. 00073/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Mario Balestreri e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- In.Va. S.p.A. e Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Dal Piaz e domiciliate ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Lezzi e Federica Fischetti e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Bertoldi e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

sia con riguardo al ricorso introduttivo che a quello per motivi aggiunti:

- della determina In.Va. S.p.A. Centrale Unica di Committenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con “*Allegato Valutazione Tecnica*”, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di -OMISSIS-, C.I.G. -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-;
- della nota In.Va. S.p.A. Centrale Unica di Committenza, datata -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante comunicazione dell’aggiudicazione e trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento ai provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice, e segnatamente della determina In.Va. S.p.A. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della determina In.Va. S.p.A. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- nonché per la l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato;
- nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa della Società ricorrente a conseguire (i) l’aggiudicazione dell’appalto per effetto della rimodulazione della graduatoria finale anche subentrando, se del caso, nell’esecuzione dello stesso appalto, (ii) ovvero, in subordine, per l’accertamento della fondatezza della pretesa della Società ricorrente di conseguire la ripetizione della procedura di gara ab imis ovvero nel segmento terminale connesso all’attività della Commissione giudicatrice (iii), in ulteriore subordine, per il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. S.p.A. e dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 dicembre 2021, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo, notificato in data -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo, la società ricorrente ha impugnato, tra l'altro, la determina In.Va. S.p.A. Centrale Unica di Committenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con “*Allegato Valutazione Tecnica*”, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di -OMISSIS-, C.I.G. -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-.

Con Bando pubblicato nella G.U.U.E. in data -OMISSIS-, In.Va. S.p.A., nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ha indetto una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di -OMISSIS- presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta. Alla gara hanno preso parte gli operatori del settore -OMISSIS-; all'esito della gara, previo positivo superamento del procedimento di anomalia, è stata disposta l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, come da determina In.Va. S.p.A. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; al secondo posto si è classificata -OMISSIS- e al terzo la ricorrente, -OMISSIS-.

Assumendo l'illegittimità della predetta aggiudicazione, -OMISSIS- ne ha chiesto l'annullamento; con riferimento alla nomina della Commissione giudicatrice sono stati dedotti, innanzitutto, la violazione (per mancata applicazione) dell'art. 77, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell'art. 77, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, sotto ulteriore e diverso profilo, e l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, sotto ulteriore e distinto profilo.

Con riguardo all'attività valutativa della Commissione giudicatrice ed alla conseguente attribuzione di punteggio, sono stati dedotti la violazione dei principi generali nell'attività delle commissioni giudicatrici dei pubblici appalti e l'eccesso di potere per travisamento del fatto, ingiustizia manifesta ed illogicità manifesta.

In via subordinata, sono stati eccepiti la violazione dell'art. 95, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016, nonché dei principi generali in tema di determinazione dei criteri di selezione dell'offerta tecnica.

Si sono costituite in giudizio In.Va. S.p.A. e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con l'ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato -OMISSIS- e depositato in pari data, la ricorrente ha proposto un ulteriore motivo di gravame, scaturito dall'esame della documentazione depositata in giudizio dalle parti resistenti.

In particolare sono stati altresì dedotti la violazione dei principi generali applicabili all'attività delle commissioni giudicatrici dei pubblici appalti, nonché l'eccesso di potere per travisamento del fatto, ingiustizia manifesta ed illogicità manifesta, sotto ulteriori profili.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I ricorsi sono complessivamente infondati.

2. Con la prima doglianza del ricorso introduttivo si assume che -OMISSIS- inizialmente nominata -OMISSIS- della Commissione giudicatrice della procedura oggetto di controversia, pur avendo dichiarato l'insussistenza di legami con gli operatori concorrenti, è risultata trovarsi in rapporto di parentela con una risorsa umana di una delle partecipanti alla gara d'appalto de qua (-OMISSIS-), in violazione dell'obbligo legale di astensione, che non potrebbe ritenersi emendato dall'avvenuta sostituzione della stessa componente con altro soggetto nel corso del procedimento di selezione; oltretutto, -OMISSIS-, antecedentemente alla sua nomina, avrebbe partecipato alla redazione del Capitolato d'appalto della selezione, incorrendo in tal modo nella violazione del disposto di cui all'art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale *"i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*.

2.1. La doglianza è infondata.

-OMISSIS-, quale -OMISSIS- della Commissione giudicatrice, ha reso la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità all'atto dell'insediamento della predetta Commissione, allorquando le offerte dei partecipanti non erano note nel loro contenuto. Successivamente, in sede di esame delle predette offerte, e in particolare nel corso dell'analisi della relazione presentata dal concorrente -OMISSIS-, avvenuta nella seduta riservata del -OMISSIS-, è emersa la sussistenza di un rapporto di parentela tra la richiamata -OMISSIS- della Commissione giudicatrice e un dipendente della predetta concorrente, incluso nel team destinato all'esecuzione dell'appalto. In conseguenza, di ciò, la Commissione giudicatrice ha immediatamente interrotto i propri lavori e -OMISSIS- si è dimessa dall'incarico; va aggiunto che contestualmente alle dimissioni della -OMISSIS-, si è dimesso, per motivi personali, anche un altro componente, -OMISSIS- (cfr. verbale di gara prot. -OMISSIS-, all. 5 di In.Va.).

Siffatto modus procedendi risulta assolutamente corretto e privo di alcun vizio, considerato che la sussistenza della causa di incompatibilità, ovvero il coinvolgimento nel team proposto dalla concorrente di un soggetto in relazione di parentela con la -OMISSIS- della Commissione giudicatrice, emerge dall'offerta e quindi dalla presa visione del contenuto della parte di offerta tecnica nella quale sono stati indicati i nominativi delle risorse umane destinate all'espletamento dei compiti connessi all'appalto de quo. Rimane una pura supposizione che tale situazione fosse nota alla -OMISSIS- di commissione precedentemente. La preesistenza della parentela non è un dato rilevante se non associato a un potenziale interesse del parente collegabile al concorrente. Né tale interesse potrebbe considerarsi sempre e comunque insito nell'esistenza di un rapporto di lavoro, quasi che qualsiasi dipendente di qualsiasi impresa, anche multinazionale e con moltissimi dipendenti, debba intendersi interessato a qualsiasi gara cui partecipi il datore di lavoro. Così ragionando, si finirebbe per identificare l'interesse nel puro credito stipendiale, laddove l'art. 77, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016 – mediante il richiamo all'art. 51 c.p.c. e all'art. 42 stesso D. Lgs., che a sua volta richiama l'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 – considera i rapporti di credito in quanto tali solo se relativi al commissario ed al coniuge, non anche ai parenti.

Tale conclusione consente di non estendere il perimetro applicativo dell'istituto dell'incompatibilità (di stretta interpretazione, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 marzo 2021, n. 616) fino a ricomprendervi, in via anticipata e in astratto, la posizione di tutti i pubblici funzionari che potrebbero avere o intrattenere rapporti rilevanti con soggetti che potenzialmente possono operare in determinati settori e quindi potrebbero rivestire la posizione di controparte contrattuale della Pubblica Amministrazione: se ciò si può giustificare in presenza di imprenditori individuali o di figure apicali incardinate nell'ambito di imprese anche societarie, non può certamente applicarsi allorquando si tratti soggetti che, sebbene inquadrati nell'ambito dell'organigramma di un'impresa, non

rivestono all'interno della stessa posizioni di rilievo, essendo in tal caso da escludere, almeno in via ordinaria, il rischio di influenze indebite sia nella sfera pubblica che in quella del privato imprenditore. Nella specie, il rapporto di parentela che ha indotto -OMISSIS- alla (successiva) astensione intercorre con un "amministrativo" (vedi verbale di gara, munito di fede privilegiata) e non con uno degli amministratori o institori della concorrente -OMISSIS-; trattandosi di una multinazionale con numerose filiali anche in Italia e con un rilevante numero di dipendenti, se ne deve dedurre che la posizione di un suo dipendente, non incaricato di funzioni direttive, non può dar luogo, secondo l'id quod plerumque accidit, a rischi di interferenze con eventuali soggetti pubblici che venissero in rapporto con la stessa, salvo ricorrano elementi particolari caratterizzanti la specifica situazione, quale, nella fattispecie, è appunto il coinvolgimento nello specifico progetto.

Quindi soltanto in seguito all'effettiva conoscenza della situazione di incompatibilità è sorto l'obbligo di astensione per l'interessata, non essendo esigibile una tale condotta in una fase antecedente, allorquando nessun elemento concreto (e forse neanche potenziale) sussisteva in tal senso.

Dal verbale della seduta del -OMISSIS- si legge che la commissione ha proceduto alla "lettura delle offerte tecniche" e che "Dall'analisi della relazione presentata dalla concorrente -OMISSIS-emerge in capo al -OMISSIS- di commissione un rapporto di parentela entro il secondo grado con un amministrativo della società coinvolgibile dal concorrente stesso in caso di aggiudicazione. Tale legame non era riscontrabile prima dell'effettiva valutazione delle offerte"; la seduta è stata quindi sospesa e la -OMISSIS- ha presentato nota di dimissioni.

Se ne desume che la situazione di incompatibilità è emersa nel corso degli adempimenti di competenza della Commissione propedeutici alla vera e propria valutazione delle offerte; difatti, come segnalato nel citato verbale n. -OMISSIS-, relativo alle sedute del -OMISSIS-, la precedente adunanza del -OMISSIS-, finalizzata alla verifica della formale regolarità e integrità delle offerte – poi conclusasi con l'ammissione alla gara di tutte quelle pervenute –

non è stata svolta dalla Commissione giudicatrice, ma da un Seggio di gara, avente una composizione differente e appositamente costituito per svolgere i richiamati adempimenti preliminari (cfr. verbale del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-: all. 5 di -OMISSIS-).

2.2. In ogni caso, l'avvenuta sostituzione della -OMISSIS-, prima dell'avvio della fase di valutazione delle offerte tecniche, ha eliminato in radice ogni pericolo di violazione delle regole di imparzialità che devono presiedere allo svolgimento della procedura di selezione (cfr., per una fattispecie simile, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 marzo 2021, n. 616).

Difatti, dal verbale relativo alle sedute del -OMISSIS-, emerge che la Commissione giudicatrice non aveva ancora avviato la vera e propria attività valutativa, ma aveva iniziato soltanto l'esame, necessariamente preliminare, delle offerte tecniche. Tale conclusione è avvalorata, oltre che dal tempo complessivamente impiegato per tali attività (circa otto ore e trenta) – non sproporzionato alla cognizione delle offerte di tutti i partecipanti (sei offerenti, per un numero medio 26 di pagine per ogni offerta, non meramente descrittive, ma pregne di dati e riferimenti rilevanti per predisporre all'attribuzione dei punteggi: cfr. all. 6 e 7 al ricorso) –, anche dalla mancata redazione delle tabelle contenenti l'assegnazione dei punteggi alle varie componenti dell'offerta (come invece avvenuto nelle successive sedute ad opera della Commissione in composizione variata: cfr. verbale sedute -OMISSIS-, all. 8 di -OMISSIS-).

In ogni caso, la Commissione nella composizione rinnovata, ha interamente rinnovato l'attività di competenza, come si desume dal verbale n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, ove si legge che la medesima “*inizia ... la lettura delle offerte tecniche*”, sostituendo in toto le attività della precedente Commissione, e giungendo all'attribuzione dei punteggi parziali e totali alle offerte tecniche, come attestato dalle tabelle allegate al relativo verbale (cfr. all. 8 di -OMISSIS-), e ciò impiegando un tempo di circa quattro ore superiore a quello impiegato dalla precedente Commissione. Non assume rilievo determinante

in senso opposto il riferimento, contenuto nella frase del verbale del -OMISSIS- sopra trascritta, ad attività descritta come valutativa e posta in essere dalla Commissione nella sua originaria composizione (all. 5 di In.Va.), vista l'assenza di una prova certa in tal senso e stante la già segnalata mancanza di tabelle riepilogative dei punteggi in ipotesi assegnati in tali sedute; laddove invece la rinnovata Commissione avesse utilizzato del tutto o in parte il materiale istruttorio predisposto in precedenza (tipo le griglie valutative, i supporti su cui operare, ecc.) – e ciò giustificherebbe pure la congruità delle tempistiche riferibili all'attività delle due Commissioni –, tale evenienza non potrebbe determinare alcun vizio della procedura, atteso che è consentito ad una Commissione giudicatrice avvalersi della collaborazione di soggetti esterni ad essa o utilizzare elaborati redatti da altri, purché tali ausili abbiano una funzione di mero supporto e che l'esito finale dell'attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima: difatti, secondo una consolidata giurisprudenza, *“non è illegittimo di per sé che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell'espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni, a condizione però che tali soggetti si limitino a svolgere compiti di mero supporto e che l'esito finale dell'attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima”* (Consiglio di Stato, III, 17 giugno 2021, n. 4683; altresì, V, 11 ottobre 2021, n. 6782).

2.3. In conseguenza di quanto evidenziato, nessuna influenza risulta aver esercitato -OMISSIS- sul membro della Commissione che non è stato sostituito, il quale ha potuto prendere parte alla fase valutativa in senso stretto, effettuata dalla Commissione in composizione (parzialmente) rinnovata, senza alcun *“pregiudizio”* di sorta, considerata l'irrelevanza a tal fine di quanto posto in essere nel precedente stadio procedimentale.

Ugualmente, il mancato svolgimento di attività valutativa in senso stretto da parte della Commissione nella primigenia composizione rende irrilevante l'asserita partecipazione della -OMISSIS- al procedimento di redazione del Capitolato d'appalto della selezione. A prescindere dalla sussistenza di un

effettivo apporto di quest'ultima al richiamato procedimento preparatorio, la sua sostituzione dalla carica di -OMISSIS- della Commissione antecedentemente alla valutazione delle offerte ha eliminato qualsiasi rischio di potenziale conflitto, nel pieno rispetto dell'art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Difatti, pur a fronte di un istituto – quello dell'incompatibilità – finalizzato a tutelare in astratto e non in concreto dai rischi derivanti da un conflitto di interessi, attraverso un avanzamento della soglia di tutela, non si può assolutizzare un tale livello di protezione, ampliandolo in maniera smisurata fino a ricompredervi anche attività irrilevanti (come nella specie) o del tutto propedeutiche e meramente strumentali all'attività valutativa in senso stretto, rischiandosi altrimenti di recare un vulnus ad altri principi di derivazione costituzionale ed europea, quali il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa. Del resto, come già rilevato in precedenza, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che le cause di incompatibilità vanno intese in senso restrittivo e non possono essere applicate in via analogica (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 marzo 2021, n. 616).

2.4. Ciò determina il rigetto della esaminata doglianza.

3. Con la seconda censura del ricorso introduttivo si assume che, in violazione dell'art. 77, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, sarebbe stato nominato (nuovo) -OMISSIS- della Commissione giudicatrice il -OMISSIS-, che avrebbe ricoperto, sino al -OMISSIS-, la carica di -OMISSIS-, del quale l'A.U.S.L. resistente costituisce ente strumentale; lo steso avrebbe altresì rivestito, fino al -OMISSIS-, la carica di -OMISSIS-, oltre che quella di -OMISSIS- fino al -OMISSIS-.

3.1. La doglianza è infondata.

L'art. 77, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che *“coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori*

relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto”.

In primo luogo, deve escludersi l'applicabilità di tale disposto normativo nel caso in cui il Commissario abbia intrattenuto un rapporto con un Ente diverso da quello che ha bandito la gara, come avvenuto nella specie, non rilevando eventuali collegamenti esistenti tra le Amministrazioni coinvolte.

Difatti, il rapporto di “*controllo*” che la Regione esercita sull'A.U.S.L. resistente non determina il venir meno della distinta soggettività giuridica di quest'ultima, che è una entità autonoma a tutti gli effetti rispetto all'Amministrazione regionale (cfr. artt. 9 e 10 della legge regionale n. 5 del 2000). Quindi l'attività prestata dal -OMISSIS- presso gli Uffici regionali non integra alcuna causa di incompatibilità, ai sensi del citato art. 77, comma 5, rispetto all'incarico di -OMISSIS- della Commissione giudicatrice di una gara bandita dall'A.U.S.L. della Valle d'Aosta. Peraltro, è usuale la scelta di commissari di gara presso Enti collegati o operanti nel medesimo settore, così garantendo la presenza di adeguate professionalità e competenza rispetto allo specifico oggetto dell'appalto.

3.2. Nemmeno la carica di -OMISSIS- dell'A.U.S.L. della Valle d'Aosta, che avrebbe ricoperto il -OMISSIS- fino al -OMISSIS-, si pone in contrasto con il richiamato disposto normativo, giacché in concreto tale incarico non è stato, nel biennio rilevante, effettivamente svolto, essendo stata riconosciuta la relativa prestazione soltanto a livello figurativo, ossia ai fini della ricostruzione della carriera (per ragioni curriculari, previdenziali e assicurative). Difatti, con la sentenza (resa in sede di ottemperanza) del Consiglio di Stato, -OMISSIS-, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- è stato reintegrato nell'incarico di -OMISSIS- dell'A.U.S.L., da cui era stato estromesso in seguito alla sentenza di questo Tribunale del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, che ne aveva annullato la nomina; tuttavia la reintegrazione del predetto dirigente non ha avuto effetti concreti, essendo intervenuta la sentenza resa in sede di ottemperanza dal Consiglio di Stato allorché risultava già decorso il termine triennale per

l'espletamento dell'incarico (-OMISSIS-). Non avendo quindi il -OMISSIS- svolto in concreto l'attività di -OMISSIS-, nessun impedimento sussisteva per la sua nomina a -OMISSIS- della Commissione giudicatrice della procedura oggetto di contenzioso.

3.3. Ne discende il rigetto anche della suesposta censura.

4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, integrato con l'unico motivo del ricorso per motivi aggiunti, si contesta l'attribuzione di più elevati punteggi alle prime due classificate (-OMISSIS- e -OMISSIS-) rispetto alla ricorrente, in particolare con riguardo al criterio A1 (*“Organizzazione specifica dedicata alla commessa”*), pur essendo evidente la completezza dell'offerta dell'istante, mentre sarebbe abnorme il punteggio assegnato alle due controinteressate rispetto a quello attribuito alla ricorrente in relazione al criterio B1 (*“Composizione e descrizione del team”*), considerata l'offerta di professionisti dedicati da parte di -OMISSIS-, rispetto a quelli proposti dalle altre due concorrenti.

4.1. Le doglianze sono infondate.

Prima di esaminare nel merito dei suesposti motivi, va sottolineato che *«il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (...) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (...) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (...)*» (Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058;

altresì V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n. 1445; 9 aprile 2021, n. 915).

Quindi, lo scrutinio delle censure avverrà nei limiti consentiti a questo Giudice e nel rispetto delle valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice.

Con riguardo al profilo di censura relativo al criterio A1 (*“Organizzazione specifica dedicata alla commessa”*), deve rilevarsi che all’offerta della concorrente - OMISSIS- è stato assegnato un punteggio di 8,70 (e non 10, come sostenuto nel ricorso), sul presupposto che *“l’offerta è accurata nella rappresentazione dei contenuti e esprime in modo molto buono il modello organizzativo nel suo complesso e nel dettaglio relativo alla Commessa”*; all’offerta di -OMISSIS- è stato assegnato il punteggio massimo di 10 punti, in quanto *“l’offerta è molto accurata nella rappresentazione dei contenuti e esprime in modo eccellente il modello organizzativo nel suo complesso e nel dettaglio relativo alla Commessa”*; mentre all’offerta della ricorrente - OMISSIS- è stato riconosciuto un punteggio di 6,30 punti, in quanto *“l’offerta è abbastanza accurata nella rappresentazione dei contenuti e esprime il modello organizzativo nel dettaglio relativo alla Commessa ma non in modo esaustivo la struttura organizzativa nel suo complesso, a livello extra-regionale”* (cfr. allegati al verbale - OMISSIS-: all. 5 di In.Va.).

A prescindere dalla genericità dei rilievi di parte ricorrente e dalla loro apoditticità, risulta con evidenza la coerenza e la legittimità delle richiamate valutazioni effettuate dalla Commissione, che non si rivelano affatto abnormi rispetto alle prescrizioni della *lex specialis*, le quali richiedevano espressamente la *“descrizione della struttura aziendale nel suo complesso”*, e che la ricorrente non ha reso in modo pienamente soddisfacente, come risulta dall’esame della sua offerta (all. 7 al ricorso, pagg. 1-2). Nemmeno può ritenersi determinante, in senso negativo, il refuso contenuto nell’offerta di - OMISSIS- (ovvero un riferimento ad una gara bandita nella Regione - OMISSIS-), cui comunque non è stato assegnato il punteggio massimo.

Per quanto evidenziato si giustifica pienamente il punteggio assegnato dalla Commissione, non potendosi accogliere la prospettazione attorea che tenta una contestazione nel merito delle valutazioni effettuate, palesando un differente punto di vista, assolutamente soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede.

4.2. Anche il punteggio assegnato ai concorrenti con riguardo al personale dedicato all'appalto (criterio B1), ossia i 10 punti riconosciuti sia a -OMISSIS- che a -OMISSIS-, a fronte dei 9,7 punti attribuiti a -OMISSIS-, risulta non abnorme e non ingiustificato, atteso che le prime due società hanno proposto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, rispettivamente 25 risorse umane (all. 3 di In.Va., pagg. 7 e ss.; cfr. anche all. 7 di In.Va., pag. 3) e 50 risorse umane (all. 11 di In.Va., pag. 11 e ss.), mentre -OMISSIS- ha offerto 11 risorse umane in totale (all. 7 al ricorso, pagg. 12-14).

4.3. Ciò determina il rigetto anche delle scrutinate censure.

5. Con l'ultimo motivo del ricorso introduttivo, proposto in via subordinata, si deduce l'illegittimità della procedura per mancata predeterminazione dei criteri di selezione delle offerte in sede di *lex specialis*, non potendosi affidare alla Commissione il compito di fissare criteri e/o sub-criteri di attribuzione del punteggio che non siano stati resi noti agli operatori economici concorrenti antecedentemente alla formulazione delle offerte.

5.1. Il motivo è infondato.

Premesso che non vi è l'obbligo per la Stazione appaltante di una preventiva individuazione nella *lex specialis* di sub-criteri di valutazione, rappresentando la stessa una mera facoltà ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 2021, n. 1497), deve sottolinearsi come l'art. 13.1.1 del Disciplinare di gara (all. 1 di In.Va.) contenesse una griglia molto dettagliata in cui erano specificati tutti i criteri di valutazione delle singole voci dell'offerta tecnica, comprensivi del punteggio massimo attribuibile e della natura discrezionale o tabellare del predetto punteggio. I criteri erano riferiti a tutte le varie voci oggetto di valutazione, con una

specificazione in più sottocriteri, eccetto l'ultima voce [A) "*Proposta organizzativa*", B) "*Team dedicato al servizio*", C) "*Selezione e reclutamento del personale*", D) "*Formazione*", E) "*Strumenti di gestione e di comunicazione*" e F) "*Certificazioni di qualità*"; va specificato, inoltre, che su un punteggio massimo di 80 punti, 34 punti avrebbero dovuto essere assegnati sulla base di criteri di natura discrezionale, mentre gli altri 46 punti presentavano carattere tabellare. Pertanto, tenuto conto della struttura alquanto dettagliata della griglia di valutazione e dell'assegnazione di una parte consistente del punteggio con metodo tabellare, ossia senza alcun margine valutativo da parte della Commissione giudicatrice, ne discende che l'ambito di intervento di quest'ultima risulta ben delimitato dalla *lex specialis*; oltretutto, la circostanza che la valutazione sia stata resa in forma non puramente numerica, ma sia stata esternata anche in forma discorsiva, rende chiaramente e immediatamente percepibile l'iter logico seguito per l'attribuzione del punteggio e soprattutto attesta il puntuale rispetto da parte della Commissione dei vincoli contenuti nella *lex specialis* (cfr. Consiglio di Stato, V, 15 luglio 2019, n. 4965).

5.2. Da ciò scaturisce la reiezione anche della predetta censura.

6. All'infondatezza delle scrutinate doglianze segue il rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi indicati in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di In.Va. S.p.A. e dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) complessivi, in solido, e in favore di -OMISSIS- e -OMISSIS- nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, per un importo complessivo di € 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private del giudizio.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.